



1/6
8
Antonio
20 NOV. 2025
PRESIDENTE REGGENTE DEL TRIBUNALE
dr. Gianpiero Scoppa

TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice dr.ssa Loredana Ferrara

nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 662-1/2025 del ruolo dei procedimenti unitari presentato da:

[REDACTED]

[REDACTED] con il nominato gestore della crisi avv. Federica Vanacore;

letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento;

rilevato che allo stato la proposta e il piano appaiono ammissibili;

letto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

AVVERTE

ciascun creditore che, ricevuta la suddetta comunicazione, dovrà comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine dato ai creditori per la presentazione di osservazioni, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ed in particolare della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Napoli RGE n. 56/2023;

FISSA

l'udienza del 22.1.2026 ore 10.00 per la comparizione dell'istante e dell'OCC.

Si comunichi.

Napoli, 15.11.2025

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

PROPOSTA
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza



INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Situazione familiare – Redditi personali e della famiglia – Stato di Insolvenza
- 4- Diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere le obbligazioni – Cause dell'indebitamento – Analisi del merito creditizio dei Finanziatori;
- 5- Atti eccedenti ordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni – Esposizione debitoria –
Elenco beni / attività – Elenco dei Creditori;
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
- 7- Proposta economico-finanziaria. Piano ristrutturazione del Debito
- 8- Fattibilità del piano di ristrutturazione del debito – probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
- 9- Conclusioni
- 10- Documentazione depositata dal consumatore

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE

PROPONENTE

Il sig. [REDACTED]

[REDACTED] trovandosi nelle condizioni previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, intende presentare la

domanda di ristrutturazione dei debiti, per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

All'uopo hanno conferito incarico ed è assistito e coadiuvato dal dr. Francesco Di Gennaro C.F. DGN FNC 71R25 F839T, Presidente della "GloboUtenti ADV" Associazione Nazionale Consumatori con sede legale in Pozzuoli (NA) alla via Provinciale Pianura, 4/5 Z.I. località San Martino, tel./fax 0818666064, mail info@globoutenti.it, PEC globoutenti@legalmail.it, nella qualità di ADVISOR, dove il ricorrente elegge domicilio.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dal proponente, per il quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità della Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento così come disposto dal CCII.

L'art. 67 recita che *"Il consumatore sovra indebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"*.

Ai fini del presente capo, si intende:

- per consumatore *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore*;
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*;
- per crisi *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*;
- per insolvenza *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

Ebbene, il proponente riveste la qualifica di consumatore, come meglio evidenziato al paragrafo successivo.

Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di insolvenza.

Inoltre, sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 69:

Il proponente:

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In definitiva, la finalità della presente proposta è dimostrare che:

Il proponente ha sia i requisiti oggettivi (stato di insolvenza) che quelli soggettivi (il proponente è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura di ristrutturazione del debito.

La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti della proponente (meritevolezza).

3. SITUAZIONE FAMILIARE-REDDITI PERSONALI E DELLA FAMIGLIA-STATO DI INSOLVENZA

3.1 situazione familiare:

Il sig. [REDACTED] risulta aver contratto matrimonio in data [REDACTED]. Dal matrimonio sono nati due figli [REDACTED]. Oggi il nucleo familiare si compone di 2 persone:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

3.2 redditi personali e dei componenti dello stato di famiglia

è un dipendente della soc. [REDACTED] 31/12/2023, con contratto a tempo indeterminato e svolge servizio di sicurezza privata. Percepisce da Luglio 2023 assegno di invalidità per un importo di € 1.350,31.
di seguito tabella redditi:

ANNO	REDDITO ANNUO NETTO	REDDITO MENSILE NETTO (12 mensilità)
CU/2023 redditi 2022	€ 20.705,28	€ 1.725,44
730/2024 redditi 2023	€ 21.561,00	€ 1.796,75
730/2025 redditi 2024	€ 27.348,00	€ 2.279,00

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono indicati al netto di imposte e contributi.

- La moglie [REDACTED] è casalinga non ha mai lavorato.

3.3 Stato di insolvenza

Il nucleo familiare, come emerge dall'elenco allegato, sostiene le seguenti spese MENSILI:

SPESA	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
Luce	€ 80,00	€ 960,00
Acqua	€ 35,00	€ 420,00
Gas Metano	€ 55,00	€ 660,00
Tari/Tarsu	€ 32,00	€ 384,00
Utenze Mobili e fisso	€ 50,00	€ 600,00
Vitto e pulizia casa	€ 600,00	€ 7.200,00
VARIE (Cura Della Persona, Vestiario, Manutenzione Auto, Carburante, Parcheggio, Ecc)	€ 250,00	€ 3.000,00
Assicurazione Auto E Bollo	€ 95,00	€ 1.140,00

Farmaci e visite specialistiche	€ 200,00	€ 2.400,00
Locazione	€ 143,00	€ 1.716,00
Totale	€ 1.540,00	€ 18.480,00

L'importo mensile per il mantenimento del nucleo familiare nella misura di € 1.540,00 appare congrua, comprensiva anche di un quantum per eventuali sopraggiunte spese:

- rispetto alla media ISTAT rilevata, considerato che dalla consultazione della banca dati ISTAT, si è accertato che l'Istituto nell'ultimo comunicato del 09/06/2022 ha rilevato che nel 2021 la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia composta da una 2 persona è di 2.450,51;
- rispetto a quanto previsto dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge, che in tema di limite entro cui vige il divieto di pignoramento delle pensioni, ha elevato lo stesso da € 750,00 a 1.000,00 euro;
- tenuto conto che, nel corso dell'anno 2022, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, i prezzi dei prodotti energetici, dei carburanti, dei generi alimentari e dei beni in generale, è notevolmente aumentato. L'Associazione "Altroconsumo", attraverso la rilevazione prezzi fornita da IRI, ha monitorato i prezzi - praticati da Ipermercati, Supermercati e Discount - di 8 categorie di prodotti alimentari (olio di semi di girasole, farina 00, pasta, olio extravergine, zucchero, caffè, latte e passata di pomodoro) e di 2 prodotti del settore ortofrutticolo (zucchine e banane), confrontandoli con quelli del mese e dell'anno precedente. I dati rilevati evidenziano che i prodotti sugli scaffali hanno subito un aumento medio del prezzo di vendita del 20% in più rispetto all'anno 2021. Pertanto, la spesa media mensile delle famiglie italiane è cresciuta notevolmente rispetto all'anno 2021.
- rispetto all'art. 283 comma 2 ccii – determinazione reddito mantenimento familiare – la spesa media è di € 1.268,62 circa;

A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito riportate:

- 1- Linea di credito con contratto n. 10062356152292 sottoscritto in data 11/05/1995 di Findomestic per lire 2.394.000 con rimborso minimo mensile di lire 150.000. Ceduto alla Ifis NPL Investing SPA il 19/09/2022. Utilizzata per acquisto di elettrodomestici e successivamente per le provviste per i vari giochi. **DEBITO di € 3.736,07. Debito residuo al 30-04-2025 come da atto di pignoramento notificato avente oggetto il D.I. 105/2024 del 05/01/2024 (RG 25534/2023 Tribunale di Napoli) è di € 14.554,46 oltre spese. Udienza fissata per il 04-04-2025;**
- 2- Prestito personale con contratto n. 45577572002 sottoscritto in data 03-03-2016 di BNL Banca SPA per € 40.000,00 da rimborsare in 120 rate da € 500,12. Ceduto alla Credit Factor SPA. Gli importi sono stati per rinegoziazione del precedente prestito BNL sottoscritto per acquisto auto e per lavori di ristrutturazione casa oltre alla provvista per il gioco. **Debito residuo al 30-04-2025 come da somma precettata derivante dal decreto ingiuntivo n. 5538/2023 (RG 17193/2023 Tribunale di Napoli) è di € 36.154,62 oltre spese;**
- 3- Prestito personale con contratto n. 19272129 sottoscritto in data 15-07-2018 di Compass Banca spa per € 27.582,80 da rimborsare in 120 rate da € 351,70. Gli importi sono stati utilizzati per il consolidamento di altra debitoria oltre per liquidità per il gioco. **Debito residuo al 30-04-2025 come da atto di pignoramento notificato avente oggetto il D.I. 8577/2021 (RGE 711/2025 Tribunale di Napoli) è di € 24.851,25 oltre spese. Udienza fissata per 23-01-2026.**

- 4- Linea di credito con contratto n. 19049000363 sottoscritto in data 18-02-2019 di Agos Ducato spa per € 2.000,00 con rimborso di € 60,00. Gli importi sono stati utilizzati per acquisto elettrodomestici. Ceduto alla Ifis NPL Investing SPA. **DEBITO di € 1.976,94. Debito residuo al 30-04-2025 come da atto di pignoramento notificato avente oggetto il D.I. 105/2024 del 05/01/2024 (RG 25534/2023 Tribunale di Napoli) è di € 14.554,46 oltre spese;**
- 5- Prestito personale con contratto n. 60700396 sottoscritto in data 21-02-2019 di Agos Ducato spa per € 9.612,00 da rimborsare in 48 rate da € 200,25. Gli importi sono stati utilizzati per il gioco. Ceduto alla Ifis NPL Investing SPA. **DEBITO di € 7.399,37. Debito residuo al 30-04-2025 come da atto di pignoramento notificato avente oggetto il D.I. 105/2024 del 05/01/2024 (RG 25534/2023 Tribunale di Napoli) è di € 14.554,46 oltre spese;**

CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	Data stipula /decorrenza	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
Findomestic Banca SPA linea di credito	11-05-1995		€ 120,00
PP BNL SPA	03-03-2016		€ 500,12
PP Compass SPA	15-07-2018		€ 351,70
Linea credito Agos Ducato SPA	18-02-2019		€ 60,00
PP Agos Ducato	21-02-2019		€ 200,25
TOTALE parziale			€ 1.232,07
TOTALE		1.232,07	

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI
Impegni finanziari	€ 1.232,07	
Spese mensili medie	€ 1.540,00	
Reddito medio [REDACTED] ultimi tre anni		€ 1.934,00
TOTALE	€ 2.772,07	€ 1.934,00
SQUILIBRIO		- € 838,34

Pertanto, atteso che per il fabbisogno del nucleo familiare, comprese le spese per gli impegni finanziari, era necessaria una somma minima non inferiore a € 2.772,07 e che l'importo della retribuzione mensile del proponente risulta oggi essere pari ad un totale € 1.934,00 circa (media degli ultimi tre anni) per 12 mensilità vi è stata l'impossibilità oggettiva di proseguire con il pagamento dei finanziamenti assunti.

Tale situazione di squilibrio patrimoniale, esistente da alcuni anni, ha contribuito a far aggravare lo stato di crisi fino ad arrivare all'insolvenza attuale.

4. Diligenza impiegata dal Consumatore nell'assumere le obbligazioni – Cause dell'indebitamento – Analisi del merito creditizio dei Finanziatori;

Il Codice della crisi ha inteso favorire l'accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti, modificando l'originaria formulazione della norma, contenuta nell'art. 12 bis della l. 3/2012, in cui si indicava quale causa di esclusione del beneficio l'ipotesi in cui "il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole

prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

L'art. 69 co. 1 CCII ha eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell'assunzione del debito ed alla sproporzione fra l'entità di esso e le capacità patrimoniali dell'indebitato, introducendo in un'ottica del favor debitoris, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa esclusivamente nell'ipotesi in cui assuma i connotati della “colpa grave”.

Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte (*cfr. Trib. Avellino, 11.04.2024*). Ne deriva che sulla scorta della nuova norma, l'accesso alla procedura è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (*c.d. shock esogeno*), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (*c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato*).

Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali:

- *l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali;*
- *la reiterazione delle condotte imprudenti;*
- *la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile;*
- *le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili;*
- *non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati.*

In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (*c.d. prestito responsabile*) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (v.si Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019).

Pertanto a parere dello scrivente il sig. [REDACTED] non hanno commesso colpa grave.

4.1 diligenza del consumatore e cause dell'indebitamento

Il sottoscritto [REDACTED] dichiara di essersi venuto a trovare in una situazione di sovraindebitamento a causa dei seguenti motivi: “io sottoscritto [REDACTED] dichiaro con la presente quanto segue: negli anni 80 entrai in un sistema di gioco tra lotto, superenalotto, slot machine, e giochi di carte da tavolo (poker).

Utilizzavo parte del mio stipendio per il gioco. Feci un primo finanziamento con la Findomestic Banca SPA nel 1995 per acquisto di elettrodomestici attraverso una carta di credito revolving con un fido iniziale di € 3.000,00 che negli è arrivato ad € 5.000,00. Sempre negli anni 90, quale correntista della BNL SPA chiesi un prestito per acquisto auto ed arredamenti per la casa. Purtroppo la mia malattia per il gioco aumentava ed inizia ad arretrarmi per il pagamento delle utenze e delle pigioni. Nel 2016 mi recai dalla Compass Banca SPA per chiedere ulteriore finanziamento per acquisto auto che mi venne concesso. Mi venne concessa anche ulteriore carta revolving con fido iniziale di € 3.000,00 che utilizzavo per giocare. Poi chiesi alla BNL di consolidare il vecchio prestito che avevo in corso oltre ulteriore liquidità per ristrutturare casa. Poiché avevo necessità di ulteriore liquidità ho rinnovato il prestito Compass SPA nel 2018. Le somme furono utilizzate per estinzione del precedente prestito e la parte restante per acquisto auto, pagamento utenze arretrate e per la provvista per i vari giochi. Tengo a precisare che ho sempre lavorato come Guardia Particolare Giurata dal 1998 ad oggi. Ho cambiato 4 appaltatori che mi hanno impedito fare scatti di anzianità ed in alcuni casi ho avuto una diminuzione di stipendio. Per finire, nel 2024 mi hanno diagnosticato un tumore alla prostata e linfonodi ingrossati. Sono diabetico ed ho avuto un aneurisma agli occhi.

Va poi evidenziato che non esiste alcun nesso eziologico tra i comportamenti del proponente e l'odierna situazione di sovraindebitamento, causata dalla forte dipendenza dal gioco d'azzardo da cui risulta affetto il medesimo. Si ricorda che l'accertamento della patologia ludopatica è riconosciuto dalla giurisprudenza come causa di esclusione di profili di colpa in capo al soggetto, la cui condizione psico-fisica è assimilabile a quella del tossicodipendente e/o dell'alcolizzato.

Sul punto, si porta all'attenzione del G.D. adito l'orientamento assunto dai tribunali italiani che, nel decidere sull'omologazione di piani di ristrutturazione presentati da soggetti il cui stato patologico ludopatico risulta accertato, hanno escluso "la configurabilità di una colpa grave rispetto alla situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente, in quanto determinata da uno stato patologico di rilevante gravità che ha comportato una sensibile riduzione del reddito disponibile e quindi l'assunzione di svariate obbligazioni per estinguere quelle precedenti, contratte per alimentare il gioco d'azzardo" (cfr. ex multis Tribunale di Catania sent. 6 giugno 2024; Tribunale di Oristano sent. 7 aprile 2023).

Ciò posto, alla luce della patologia di cui risulta affetto il ricorrente, non può addebitarsi allo stesso una responsabilità nella causazione dell'attuale crisi economico-finanziaria né a titolo di dolo, né a titolo di colpa grave. Ove per colpa grave si intende il comportamento del debitore che ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; mentre per dolo si intende il comportamento del debitore che ha assunto l'obbligazione sproporzionata consapevolmente o addirittura appositamente.

Nel caso di specie, difatti, può ritenersi che la volontà del sig. [REDACTED] nell'assunzione dei debiti, era palesemente e fortemente influenzata dal bisogno patologico di ottenere liquidità da utilizzare per il gioco d'azzardo.

È bene ricordare che la nuova norma esclude la rilevanza della colpa lieve, ovvero di quelle ipotesi in cui il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando, con la banale diligenza richiesta al consumatore, il debitore poteva verosimilmente non avvedersi della sproporzione. Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione era ed è quel sovraindebitamento che, o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti e condizioni non addebitabili al debitore.

Inoltre, se la ludopatia viene riconosciuta come una vera e propria malattia psichiatrica e quindi come causa di esclusione di responsabilità nell'assunzione consapevole del debito, è da considerarsi rilevante anche il fatto che il ricorrente abbia iniziato un percorso riabilitativo supportato da strutture specializzate.

Se da un lato la dipendenza dal gioco d'azzardo non può escludere la meritevolezza del ricorrente intesa come assenza di colpa grave, malafede o frode (art. 7, comma 2, lett. d ter L. 3/2012), vale invece la "colpa" delle società finanziarie che hanno concesso il prestito, quindi la violazione del merito creditizio, come meglio chiariremo di seguito.

Insomma, negli anni precedenti, in sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis e ss. L. 3/12 la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori, ma che, allo stesso tempo, permetta al sig. [REDACTED] di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e normale.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

4.2 analisi del merito creditizio

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni.

Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell'accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."*

È prassi ormai consolidata da tempo per gli intermediari finanziari non verificare il merito creditizio e, abusando della loro posizione contrattuale dominante nei confronti di soggetti che si trovano "con le spalle al muro", fanno sottoscrivere qualunque modulistica al loro futuro cliente, senza dare alcuna spiegazione in merito, anche che non hanno altri impegni finanziari in corso.

Il comma 3 dell'art. 68 CCII prevede espressamente che la Relazione dell'Organismo debba contenere l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Queste previsioni identificano una responsabilità del finanziatore con riflessi diretti sulla meritevolezza del consumatore.

Ed infatti alcune recentissime decisioni del Tribunale di Napoli, applicando le disposizioni contenute nel Codice dell'Insolvenza e richiamando l'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, hanno concluso per l'assenza di colpa del consumatore che ha fatto affidamento sulle capacità e conoscenze del suo finanziatore, che era ben in grado di conoscere il suo merito creditizio e dunque di rifiutare un finanziamento se questo non era proporzionato alle capacità patrimoniali del richiedente.

Sul punto si rammenta: Tribunale Napoli, 27 ottobre 2020. Est. Graziano

<<...il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio ... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente >>

Inoltre, L'art. 69 secondo comma recita: " **Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta**".

Sul punto il Tribunale di Napoli Nord con provvedimento del 16-03-2021 G.D. dott. Rabuano, ha dichiarato inammissibile l'opposizione del creditore che non ha dimostrato di:

- aver colpevolmente determinato la situazione di indebitamento;
- o il suo aggravamento;
- o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB.

È quindi indubbio che le disposizioni afferenti alla legge del sovraindebitamento devono essere lette in modo coordinato con l'art 124 bis co. 1 TUB.

Di seguito viene riportato analisi del **merito creditizio**:

L'art. 68 3 comma sancisce che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore ai fini della concessione del finanziamento, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un

parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159");

Gli elementi da considerare, in ossequio all'art. 68, comma 3 secondo capoverso, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;

nel caso di specie:

Pensione sociale dal 2003 e 2023 (fonti INPS) in riferimento al periodo di accensione dei finanziamenti dei sovra indebitati

Pensione sociale (fonti INPS) dal 2016 e 2019:

ANNO	2016	2018	2019
PENSIONE SOCIALE	€ 448,07	€ 453,00	€ 458,00

Indici scala equivalenza ISEE

N. nucleo familiare	1	2	3	4	5
parametro	1	1,57	2,04	2,46	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Verranno, quindi, esaminate le singole posizioni debitorie susseguitesesi nel tempo per riscontrare il rispetto di quanto sopra indicato da parte dei singoli istituti di credito:

1) Prestito personale n.45577572002 concesso dalla BNL Banca S.p.A. il 03/03/2016 di € 40.000,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 500,12 ciascuna. Ceduto alla Credit Factor SPA. Debito residuo al 30-04-2025, come da decreto Precetto, è di € 36.154,62 oltre spese

(A) Assegno sociale anno 2016	€ 448,07
Componenti nucleo familiare	2
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 2 persone)	1,57
(D) Reddito mensile netto disponibile ¹	€ 1.486,72
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 703,47
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (linea di credito Findomestic)	€ 120,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 653,25
(H) Rata mensile prestito	€ 500,12
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ 153,24

Si evidenzia che con l'erogazione del prestito de quo la BNL Banca SPA non ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

2) Prestito Personale con contratto n. 19272129 sottoscritto in data 13-07-2018 di Compass Banca SPA per € 27.582,80 da rimborsare in 120 rate da € 351,70. Sono state pagate le rate fino alla scadenza del 15-06-2020 per importo € 8.480,80. Debito residuo al 30-04-2025 come da atto di pignoramento notificato avente oggetto il D.I. 8577/2021 (RG 711/2025 Tribunale di Napoli) è di € 24.851,25 oltre spese, in fase di accantonamento sullo stipendio del sig. [REDACTED] per la somma mensile di € 275,00. Udiienza fissata per il 23-01-2026;

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 453,00
Componenti nucleo familiare	2
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 2 persone)	1,57
(D) Reddito mensile netto disponibile da contratto Compass SPA	€ 1.608,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 711,21
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 620,12
Linea di credito Findomestic	€ 120,00
PP BNL Banca	€ 500,12
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 276,67
(H) Rata mensile Prestito Personale n. 19272129 della Compass Banca spa	€ 351,70
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ - 75,03

Si evidenzia che con l'erogazione del Prestito Personale con la Deutsche Bank n. 3859061301 violando io i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)

¹ Importo ricavato dall'esame della CU 2017 reddito 2016 € 20.814,10 netto

3) Prestito personale con contratto n. 60700396 sottoscritto in data 21-02-2019 di Agos Ducato spa per € 8.000,00 da rimborsare in 48 rate da € 200,25. Ceduto alla Ifis NPL Investing SPA. DEBITO di € 7.399,37. Debito residuo al 30-04-2025 come da atto di pignoramento notificato avente oggetto il D.L. 105/2024 del 05/01/2024 (RG 25534/2023 Tribunale di Napoli) è di € 14.554,46 oltre spese:

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 457,99
Componenti nucleo familiare	2
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 2 persone)	1,57
(D) Reddito mensile netto disponibile CU 2020 redditi 2019	€ 1.526,14
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A X B	€ 719,04
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 1.031,82
Linea di credito Findomestic € 120,00	
PP BNL Banca € 500,12	
Prestito Personale Compass Banca spa € 351,70	
Linea di credito Agos Ducato € 60,00	
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ - 224,72
(H) Rata mensile Prestito Personale n. 60700396 della Agos Ducato	€ 200,25
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	€ - 424,97

Si evidenzia che con l'erogazione del Prestito Personale n. 4122139301 la Deutsche Bank ha violando io i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII.)

5. ATTI CHE ECCEDONO L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA ED ELENCO DEI CREDITORI – ELENCO BENI ATTIVITA'

5.1 atti che eccedono ordinaria amministrazione

come da autocertificazione allegata, il sig. [REDACTED] non ha compiuti atti che eccedono l'ordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni;

5.2 Esposizione debitoria ed elenco creditori

ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA AL 30-09-2025

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Sig. [REDACTED]

CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	DEBITO RESIDUO
IFIS NPL Investing ex Linea di credito Findomestic contratto n. 10062356152292, ex Linea di credito Agos Ducato contratto n. 19049000363, ex PP Agos Ducato) contratto n. 60700396		€ 14.554,46	€ 14.554,46
Compass Banca PP contratto n. 19272129		€ 25.116,99	€ 25.116,49
Credit Factor SPA (ex PP BNL Banca spa) contratto n. 45577572002		€ 36.154,62	€ 36.154,62
Municipia	€ 547,89		€ 547,89
ADER Napoli	€ 3.916,93	€ 620,15	€ 4.537,08
ACI (Tasse di Possesso)	€ 1.323,10		€ 1.323,10

Napoli Obiettivo Valore	€ 385,89	€ 446,70	€ 832,59
ABC		€ 4.894,05	€ 4.894,05
Napoli Servizi SPA		€ 9.871,82	€ 9.871,82
Totale	€ 6.173,81	€ 91.658,79	€ 97.832,10

Totale complessivo esposizione debitoria al 30-09-2025 € 97.832,10

5.3 Elenco beni ed attività

sig. [REDACTED] è un dipendente della soc. [REDACTED], dal 31/12/2023, con contratto a tempo indeterminato e svolge servizio di sicurezza privata e percepisce uno stipendio medio per 13 mensilità di € 550,00 circa; Sarà collocato in pensione tra tre anni. Percepisce da Luglio 2023 assegno di invalidità per un importo di € 1.350,31;

- è intestatario di beni mobili registrati:
targa [REDACTED] modello Ford Fiesta del valore commerciale di circa €. 1.000 (visura allegata);
targa [REDACTED] modello Fiat Panda del valore commerciale di circa €. 1.500 (visura allegata);
- è titolare di una carta PostePay Evolution n. [REDACTED] su cui viene accreditato lo stipendio;

Totale attivo

ATTIVO		PASSIVO
Auto TG [REDACTED]	€ 1.000,00	
Auto TG [REDACTED]	€ 1.500,00	
TOTALE	€ 2.500,00	€ 97.832,10

6. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI – ATTI DEI CREDITORI

- non risultano ad oggi atti dei debitori impugnati dai creditori.
- Decreto Ingiuntivo IFIS NPL INVESTING n. 105/2024 Tribunale di Napoli + atto di precetto su D.I. n. 105/24 + pignoramento mobiliare Trib. di Napoli (pross. Ud. 04.04.2025).
- Decreto Ingiuntivo COMPASS BANCA SPA n. 8577/2021 Tribunale di Napoli + atto di precetto su D.I. n. 8577/21 + pignoramento mobiliare Trib. di Napoli RGE 711/25 (pross. Ud. 23-01-2026), con € 275,00 in accantonamento.
- Decreto Ingiuntivo CREDIT FACTOR SPA n. 5538/2023 Tribunale di Napoli + precetto e relativo pignoramento presso terzi incardinata presso il Tribunale di Napoli.

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – COSTI PRESUNTI DELLA PROCEDURA - PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Alla luce di tutto quanto esposto, gli istanti, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propongono una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore:

- Creditori in prededuzione nati dalla seguente procedura:
 - A. Compenso OCC come da preventivo accettato € 2.989,73 (Iva ed accessori inclusi)
 - B. Compreso assistenza tecnica di parte come da incarico € 2.500,00 (Iva ed accessori inclusi)

CREDITORI PRIVILEGIATI

- 1) Pagamento al 100,00% dei creditori privilegiati: ADER Napoli, Municipia Spa, Regione Campania TG DA509GF, Regione Campania TG DP005BD, Regione Campania TG DT267BV per € 6.173,81;

CREDITORI CHIROGRAFARI

- 2) Pagamento del credito chirografo vantato da ADER Napoli, Ifis NPL Investing SPA, Compass Banca, Credit Factor saranno soddisfatti del 15,00% pari ad € 13.748,82 (€ 91.658,79);

7.1 costi presunti della procedura:

L'art. 6 CCII detta le regole della prededucibilità dei crediti:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

- Pertanto i compensi dell'OCC, come da preventivo sottoscritto allegato, il, compenso residuo pari ad € 2.989,73 Iva ed accessori inclusi saranno versate in prededuazione, accantonate e liquidate come da art. 71 ccii con possibilità di richiesta di acconti;
- I compensi dell'assistenza tecnica di parte pari ad € 1.875,00 (il 75% di € 2.500,00 accertato) in prededuazione ed € 625,00 in privilegio a condizione che il piano di ristrutturazione dei debiti venga omologato.

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	% pagamento
Compenso OCC	€ 2.989,73	€ 2.989,73		100,00%
Compenso assistenza tecnica di parte	€ 2.500,00	€ 1.875,00		75,00%
ADER Napoli privilegio	€ 3.916,93	€ 3.916,93		100,00%
Municipia Spa	€ 547,89	€ 547,89		100,00%
Regione Campania	€ 1.323,10	€ 1.323,10		100,00%
Napoli Obiettivo Valore	€ 385,89	€ 385,89		100,00%
Compenso assistenza tecnica di parte		€ 625,00		100,00%
Compass Banca SPA	€ 25.116,99	€ 3.767,55	€ 21.349,44	15,00%
Credit Factor	€ 36.154,62	€ 5.423,19	€ 30.731,43	15,00%
Ifis NPL Investing SPA	€ 14.554,46	€ 2.183,17	€ 12.371,29	15,00%
ADER Napoli chirografo	€ 620,15	€ 93,02	€ 527,13	15,00%
Napoli Obiettivo Valore Srl	€ 446,70	€ 67,00	€ 379,70	15,00%
ABC	€ 4.894,05	€ 734,11	€ 4.159,94	15,00%
Napoli Servizi SPA	€ 9.871,82	€ 1.480,77	€ 8.391,05	15,00%
TOTALE	€ 103.322,33	€ 25.412,35	€ 77.909,98	

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: € 25.412,35

La debitoria proposta sarà pagata nella seguente modalità:

€ 2.800,00 in un'unica soluzione quale TFR che maturerà il 2028;

€ 22.612,35 in n. 84 rate da € 269,20 mensili

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute alla data del 30-09-2025:

Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	PEC Creditori
Compenso OCC	€ 2.989,73	occsangiorgiocremano@pec.presidiumdebitores.it
Compenso assistenza tecnica di parte	€ 2.500,00	dr.f.digerroaro@pec.it
ADER Napoli privilegio	€ 3.916,93	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Municipia Spa	€ 547,89	municipia.servizipec@legalmail.it
Regione Campania	€ 1.323,10	tributiregionali@pec.regione.campania.it
Napoli Obiettivo Valore	€ 385,89	affarilegali-napoliov@legalmail.it
Compass Banca SPA	€ 25.116,99	compass@pec.compassonline.it
Credit Factor	€ 36.154,62	sovraindebitamento@bancailis.legalmail.it
Ifis NPL Investing SPA	€ 14.554,46	info@pec.creditfactor.it
ADER Napoli chirografo	€ 620,15	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Napoli Obiettivo Valore Srl	€ 446,70	affarilegali-napoliov@legalmail.it
ABC	€ 4.894,05	segreteria generale@abenapoli.telecompost.it
Napoli Servizi SPA	€ 9.871,82	affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it
TOTALE	€ 103.322,33	



Dettaglio dei pagamenti:

Considerando che il sig. [REDACTED] sarà collocato in pensione tra circa tre anni, una parte del pagamento della debitoria proposta verrà effettuato in un'unica soluzione con una quota del TFS liquidato si ipotizza a giugno 2028.

Dettaglio pagamento per ogni singolo creditore:

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo	Rata	Numero rata/Importo rata	Totale
Compenso OCC (acconto del 30,00%)	€ 896,92	Dalla rata n. 1 alla rata n. 14	n. 14 X € 64,07	€ 896,98
Compenso OCC in accantonamento	€ 2.092,81	Dalla rata n. 15 alla rata n. 84	n. 70 X € 29,90	€ 2.093,00
Compenso assistenza tecnica di parte	€ 1.875,00	Dalla rata n. 1 alla rata n. 14	n. 14 X € 133,93	€ 1.75,02

ADER Napoli privilegio	€ 3.916,93	Dalla rata n. 1 alla rata n. 14 Dalla rata n. 15 alla rata n. 30 Rata n. 30 bis (TFR)	n. 14 X € 45,17 n. 16 X € 151,82 n. 1 X € 855,53	€ 632,38 € 2.429,12 <u>€ 855,53</u> € 3.916,93
Municipia Spa	€ 547,89	Dalla rata n. 1 alla rata n. 14 Dalla rata n. 15 alla rata n. 30 Rata n. 30 bis (TFR)	n. 14 X € 6,32 n. 16 X € 21,24 n. 1 X € 119,57	€ 88,48 € 339,84 <u>€ 119,57</u> € 547,89
Regione Campania	€ 1.323,10	Dalla rata n. 1 alla rata n. 14 Dalla rata n. 15 alla rata n. 30 Rata n. 30 bis (TFR)	n. 14 X € 15,26 n. 16 X € 51,28 n. 1 X € 288,98	€ 213,64 € 820,48 <u>€ 288,98</u> € 1.323,10
Napoli Obiettivo Valore	€ 385,89	Dalla rata n. 1 alla rata n. 14 Dalla rata n. 15 alla rata n. 30 Rata n. 30 bis (TFR)	n. 14 X € 4,45 n. 16 X € 14,96 n. 1 X € 84,23	€ 62,30 € 239,36 <u>€ 84,23</u> € 385,89
Compenso assistenza tecnica di parte	€ 625,00	Rata 30 bis (TFR)	n. 1 X € 625,00	€ 625,00
Compass Banca SPA	€ 3.767,55	Rata n. 30 bis Dalla rata n. 31 alla rata n. 84	n. 1 X € 226,54 n. 54 X € 65,57	€ 226,54 <u>€ 3.540,78</u> € 3.767,32
Credit Factor	€ 5.423,19	Rata n. 30 bis Dalla rata n. 31 alla rata n. 84	n. 1 X € 326,08 n. 54 X € 94,39	€ 326,08 <u>€ 5.097,06</u> € 5.423,14
Ifis NPL Investing SPA	€ 2.183,17	Rata n. 30 bis Dalla rata n. 31 alla rata n. 84	n. 1 X € 131,27 n. 54 X € 38,00	€ 131,27 <u>€ 2.052,00</u> € 2.183,27
ADER Napoli chirografo	€ 93,02	Rata n. 30 bis Dalla rata n. 31 alla rata n. 84	n. 1 X € 5,59 n. 54 X € 1,62	€ 5,59 <u>€ 87,48</u> € 93,40
Napoli Obiettivo Valore Srl	€ 67,00	Rata n. 30 bis Dalla rata n. 31 alla rata n. 84	n. 1 X € 4,03 n. 54 X € 1,17	€ 4,03 <u>€ 63,18</u> € 67,21
ABC	€ 734,11	Rata n. 30 bis Dalla rata n. 31 alla rata n. 84	n. 1 X € 41,14 n. 54 X € 12,83	€ 41,14 <u>€ 692,82</u> € 733,96
Napoli Servizi SPA	€ 1.480,77	Rata n. 30 bis Dalla rata n. 31 alla rata n. 84	n. 1 X € 92,04 n. 54 X € 25,72	€ 92,04 <u>€ 1.388,88</u> € 1.480,92
TOTALE	€ 25.412,35	Dalla rata n. 1 alla rata n. 84 Rata n. 30 bis (TFR)	n. 84 X € 269,20 n. 1 X € 2.800,00	€ 22.612,80 <u>€ 2.800,00</u> € 25.412,80*

* gli importi differiscono di € 0.45 per effetto degli arrotondamenti

8. FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO – PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

8.1 Fattibilità

Attualmente le entrate nette mensile del proponente sono costituite:

- stipendio annuo [REDACTED] da lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato e pensione di invalidità per € 1.934,00;

Atteso le spese necessarie del nucleo familiare sono state quantificate in € 1.540,00 (le stesse possono essere considerate congrue visto la composizione del nucleo familiare) e in considerazione della prossima collocazione a pensionamento (pensione mensile sarà di circa € 1.900,00) la soluzione proposta è sostenibile e fattibile.

La rata mensile prevista per la ristrutturazione dei debiti del consumatore di € 239,30 è sostenibile e fattibile.

Inoltre il sig. [REDACTED] mette a disposizione l'intero TFR quando sarà disponibile. Si presume, visto la vigente normativa, a giugno del 2028.

8.2 Alternativa liquidatoria

Ai sensi dell'art. 268 CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al Tribunale l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Il comma 4 recita: *Non sono compresi nella liquidazione:*

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Pertanto nel caso di specie, il patrimonio attivo è costituito dal reddito mensile del sig. [REDACTED] nonché dalle auto Ford Fiesta TG [REDACTED] immatricolata il 08.05.2008, Fiat Panda [REDACTED] immatricolata il 20.01.2009;

In sintesi, l'attivo attualmente disponibile è:

Auto TG [REDACTED]	€ 1.000,00
Auto TG [REDACTED]	€ 1.500,00
Reddito mensile sig. [REDACTED] incluso la pensione	€ 1.934,00
Spese mensili congrue	€ 1.540,00

Di conseguenza con l'alternativa liquidatoria come da art. 268 CCII si potrebbero realizzare quanto di seguito illustrato:

Auto TG [REDACTED]	€ 1.000,00
Auto TG [REDACTED]	€ 1.500,00
Quota entrate € 394,00 X 36 mesi	€ 14.184,00
Costi procedura di liquidazione controllata (OCC ed assistenza di parte)	- € 5.489,73
Totale	€ 11.194,27

Con la proposta testé rappresentata, invece, l'istante mette a disposizione dei creditori, € 25.412,35

In sintesi:

ATTIVO	RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI	ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
Stipendio diretto	€ 22.612,35	€ 14.184,00
Auto TG [REDACTED]		€ 1.000,00
Auto TG [REDACTED]		€ 1.500,00
TFS	€ 2.800,00	€ 0,00
Costi della procedura		- € 5.308,68
Totale	€ 25.412,35	€ 7.991,32

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori privilegiati immobiliari, mobiliari e chirografari, è evidente che una procedura di liquidazione controllata, sarebbe inopportuna ed antieconomica, mentre l'eventuale omologazione del concordato minore, testé rappresentato, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un soddisfacimento di tutti i creditori.

9. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza del sig. [REDACTED] rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che lo stesso debitore ha formulato allo scrivente.

Pozzuoli, 30-09-2025

Per delega e ratifica



Il Consulente Tecnico di Parte

Dr. Francesco Di Gennaro

